Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 24-6898

Disciplina delle procedure di rilascio delle autorizzazioni al pascolo vagante sul territorio regionale delle mandrie di bovini. Integrazione alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 18-7388 del 12/11/2007.

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:

Il pascolo vagante delle greggi, pratica zootecnica diffusa sul territorio regionale, è stato disciplinato a livello regionale con la Delibera n. 18-7388 del 12/11/2007 che comprende le istruzioni operative di applicazione;

rilevato che, oltre al pascolo vagante delle greggi, è presente sul territorio regionale un'analoga pratica zootecnica riguardante animali della specie bovina, per la quale non è prevista una norma nazionale specifica, al fine di uniformare le modalità di esercizio dell'attività di pascolo vagante e la procedura di rilascio dei relativi permessi su tutto il territorio regionale, la Delibera di cui sopra ha stabilito di adottare le medesime procedure utilizzate per gli ovicaprini anche per le mandrie bovine, con registrazione anagrafica e codice di allevamento rilasciato sul territorio della Regione Piemonte;

considerato necessario, in particolare in relazione alle esigenze di controllo sanitario delle mandrie, di tutela del benessere animale e della sicurezza degli operatori, fornire maggiori garanzie di controllo, sono state adottate le note applicative prot. n. 856/DA20.03 del 09/01/2008 e n. 12652/DB2017 del 30/04/2012;

valutata la necessità di conferire maggiore incisività alle indicazioni operative ed alle misure disposte con le note di cui sopra, in particolare in occasione della gestione di situazioni non ordinarie di irregolarità nella conduzione del pascolo vagante dei bovini, che possono comportare rischi rilevanti sia sanitari che relativi al benessere degli animali ed alla sicurezza degli operatori;

la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, all'unanimità,

delibera

- di integrare la Delibera n. 18-7388 del 12/11/2007 "Disciplina delle procedure di rilascio delle autorizzazioni al pascolo vagante sul territorio regionale delle mandrie di bovini", inserendo nel dispositivo, dopo il punto 2) il testo che segue:
- 2 bis) Procedure integrative per il rilascio delle autorizzazioni al pascolo vagante delle mandrie bovine sul territorio regionale

Il detentore di bovini che intenda esercitare la pratica del pascolo vagante sul territorio regionale deve, inoltre, rispettare le seguenti condizioni e prescrizioni:

a) disporre di una struttura per il ricovero (registrata in BDN e georeferenziata) idonea ad ospitare la mandria intera in caso di necessità o in occasione delle prove diagnostiche dei vigenti piani di eradicazione, adeguata per capienza, facilmente raggiungibile se necessario, sempre disponibile e dotata di idonei dispositivi per il contenimento degli animali;

- b) aver preventivamente ottenuto per scritto i permessi di ingresso e pascolo sui terreni dai proprietari/affittuari dei medesimi, fornendoli alle Amministrazioni comunali su richiesta;
- c) non aver subito, negli ultimi tre anni, sanzioni di natura amministrativa o penale riguardanti la violazione delle norme sul pascolo vagante;
- d) presentare la domanda di rilascio di nulla osta, utilizzando lo specifico "modello A bovini" che sarà predisposto per l'adozione dal competente Settore regionale, con impegno sottoscritto a:
- rispettare i percorsi ed i tempi indicati, salvo avverse situazioni meteorologiche ed inadeguate condizioni di alimentazione;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni sostanziali del percorso di pascolo già comunicato;
- evitare, per quanto possibile, durante i trasferimenti, i centri abitati, mantenendosi a distanza adeguata dagli altri allevamenti;
- garantire il governo e la custodia degli animali mediante la presenza in loco di mezzi e personale in numero adeguato;
- garantire il benessere degli animali fornendo cibo ed acqua in quantità adeguata.

2 ter) Rilascio del nulla osta alla pratica del pascolo vagante di mandrie di bovini. I Servizi Veterinari verificano, prima di dare corso alle procedure di rilascio del nulla osta previste dall'art. 2, la presenza ed adeguatezza dei requisiti previsti dai punti a), b) e c) del precedente punto 2bis:

• di demandare l'adozione del previsto "modello A Bovini", e tutti gli adeguamenti normativi e tecnici necessari, a successivi provvedimenti del competente Settore regionale. Il modello dovrà essere redatto in conformità alla modulistica già adottata con D.G.R. n. 18-7388 del 12/11/2007 e dovrà contenere l'impegno alla sottoscrizione degli obblighi previsti con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per l'Amministrazione Regionale.

La presente deliberazione, comprensiva dell'allegato, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)